

Mariateresa Carbone, *Satisfatio Tutoris. Sull'obbligo del tutore di garantire per il patrimonio del pupillo*, Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro. Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, Giuffrè Editore, Milano 2014, pp. XIII-218, ISBN 9788814190520.

La *satisfatio rem pupilli salvam fore* è il giuramento che il tutore era chiamato a prestare al fine di garantire l'integrità del patrimonio del minore e la *bona fides* nella sua amministrazione. Se la *satisfatio voluntaria* era spontaneamente prestata in ipotesi di contutela al fine di essere preferiti nella gestione delle sostanze del pupillo, la *satisfatio necessaria* poneva al *tutor*, invece, un vero e proprio obbligo di rendere la *cautio* al momento dell'assunzione dell'incarico. Incerte, come subito l'autrice sottolinea nel primo capitolo (pp. 1-25), sono le origini di quest'ultimo istituto: secondo l'opinione dominante, poiché le prime fonti sulla *satisfatio necessaria* risalirebbero ad epoca imperiale, l'obbligo di *cautio* venne imposto proprio in questo periodo. Ma la tesi non convince una corrente minoritaria, secondo cui il fatto che non siano state ritrovate delle fonti anteriori non escluderebbe un'origine repubblicana dell'istituto, forse di matrice editale.

Nodo centrale della riflessione di Maria Teresa Carbone è chiarire su quali categorie di tutori incombesse l'obbligo di *satisfare*. L'indagine dell'a. è svolta attraverso un'analisi esegetica delle fonti e un approfondito confronto tra le posizioni assunte nel tempo dagli studiosi della materia.

Per l'a., alla luce dei testi pervenuti sino a noi, è pacifico il rapporto tra *cautio* e le prime forme di tutela che il mondo romano ha conosciuto, ovvero la tutela testamentaria e quella legittima. In Gai 1.199-200 è affermato da una parte, esplicitamente, un esonero dal dovere di prestare la *cautio* per i tutori testamentari, poiché la designazione del *pater familias*, espressa nell'atto di ultima volontà, sarebbe stata sufficiente ad assicurare l'idoneità del tutore a svolgere l'incarico; dall'altra, si desume in via implicita, poiché non inseriti tra gli esonerati, un obbligo dei tutori legittimi a giurare, perché, nonostante il rapporto di parentela con il minore, non si poteva dar per scontata la loro onestà nella cura degli interessi del pupillo, essendo questi chiamati direttamente dalla legge decemvirale.

Problematica è, invece, la posizione dei tutori magistratuali e di una particolare tipologia di legittimi, ovvero i tutori-patroni, poiché le fonti non sembrerebbero concordanti o risulterebbero interpolate.

Con riferimento ai magistratuali, l'a. ritiene opportuno analizzare separatamente la situazione di un tutore nominato da un magistrato romano rispetto a quella in cui il tutore fosse nominato da un magistrato municipale.

Nei capitoli secondo, terzo e quarto (pp. 27-121) la riflessione si focalizza sui tutori d'ufficio romani. Quella corrente minoritaria, per la quale la *satisfatio necessaria* sarebbe stata prevista in un editto pretorio, ritiene che i magistratuali di epoca repubblicana (gli *Atiliani* e gli *Iulo-Titiani*) sarebbero stati tenuti a *satisfare*. Tuttavia, per l'a. le fonti non sarebbero sufficienti ad affermare che un obbligo di prestazione della *cautio* fosse

contenuto in una clausola edittale. A tal proposito, il “*curat praetor*” in Gai 1.199 non sembra essere decisivo. Dal passo si evince che il pretore deve *curare* che sia i tutori sia i curatori prestino la *cautio*, ma, poichè per i curatori non esisteva nessun editto che imponesse loro di *satisdare*, si ritiene che l’inciso “*curat praetor*” non implichi l’esistenza di un obbligo. Alla luce di tali rilievi, la posizione dei tutori magistratuali può essere definita solo attraverso un’analisi delle fonti classiche riferentesi ai tutori d’ufficio nominati *ex inquisitione*, risultando esse, cronologicamente, le prime nelle quali si menzioni la *satisdatio necessaria*. L’a. mette in evidenza la diversità delle posizioni degli studiosi in relazione a tali fonti. Un’opinione diffusa ritiene che lo svolgimento dell’*inquisitio*, quindi l’accertamento dell’idoneità del candidato alla tutela, avrebbe di fatto escluso la necessità di *cautio*. Al contrario, una diversa visuale asserisce che, poichè la distinzione tra *dati ex inquisitione* e *dati sine inquisitione* sarebbe solo giustiniana, i tutori magistratuali di epoca classica sarebbero stati tenuti in ogni caso a *satisdare*. Entrambi gli orientamenti ritengono essenziale Gai 1.200. Il fatto che Gaio, tra le categorie esentate dall’obbligo di *cautio*, menzioni i tutori testamentari e i curatori magistratuali confermerebbe, secondo alcuni autori, l’esenzione dei tutori magistratuali, posta un’analogia con il procedimento di nomina dei curatori da parte del magistrato; per altri, invece, il fatto che i tutori magistratuali non siano espressamente previsti tra coloro che sono esonerati confermerebbe implicitamente l’obbligo di *satisdatio* da parte degli stessi. Benchè l’a. attribuisca valore esemplificativo piuttosto che esaustivo all’elencazione gaiana, ella prende le distanze da entrambe le posizioni. Innegabile è il frequente rapporto di esclusione *inquisitio-satisdatio*. Solo i *confirmati ex testamento patris* sono espressamente equiparati ai tutori testamentari (D. 26.3.3) e solo costoro sarebbero, dunque, sempre esonerati dall’obbligo di *cautio*. Qualora, invece, fosse stata una persona non esercente la *patria potestas* (la *mater* in D. 26.3.2 pr. o lo zio in D. 26.3.3) ad indicare nell’atto di ultima volontà il *tutor*, quest’ultimo sarebbe stato esonerato dalla *cautio* solo se fosse stata svolta l’*inquisitio*. Nonostante questo, ci sono ipotesi peculiari in cui la *satisdatio* sembrerebbe essere opportuna pur in presenza della *inquisitio*. Si tratta dei casi di nomina da parte del *praeses* con *inquisitio* svolta dal magistrato municipale, quindi da soggetto diverso da quello che aveva proceduto al conferimento dell’incarico (D. 26.1.6.1); della tutela esercitata dal *filius familias*, cioè da soggetto *alieni iuris*, in cui il giuramento del *pater* era finalizzato a fondare una responsabilità solidale che andasse oltre a quella contenuta nei limiti del *peculio* (D. 27.1.15.17); dell’unico contutore superstite (C. 5.42.2 pr.). In conclusione, quindi, per l’a., sembra che fosse il magistrato a decidere in ultima istanza se richiedere o meno la *cautio* con il decreto di nomina, necessità che, il più delle volte, sarebbe venuta meno qualora egli avesse espletato personalmente e approfonditamente l’*inquisitio*.

La situazione dei tutori nominati dai magistrati municipali è analizzata nel quinto capitolo (pp. 123-161). Tradizionalmente si ritiene che il *tutor* avrebbe dovuto in ogni caso prestare la *cautio*, poichè il *magistratus municipalis* era sempre tenuto a richiedere il giuramento per non incorrere nelle conseguenze sfavorevoli derivanti dall’esercizio nei suoi confronti dell’*actio subsidiaria*. L’a. è, tuttavia, di diversa questione. Infatti, il magistrato municipale, a fronte di un’insolubilità del tutore, sarebbe stato responsabile non solo nell’ipotesi in cui avesse ommesso di richiedere la *cautio* (D. 27.8.1.11-12), ma

anche nell'ipotesi in cui, pur avendo richiesto di giurare, la *satisdatio* non fosse stata prestata in maniera sufficiente per dolo o colpa del magistrato (D. 27.8.7). Al contrario, qualora il tutore fosse rimasto solvibile, benché non avesse prestato il giuramento, il magistrato municipale non sarebbe stato soggetto a nessuna forma di responsabilità. Questo sembrerebbe essere prova del fatto che non esisteva un obbligo di *satisdare* per i tutori municipali, anche se, nei fatti, la *cautio* era sistematicamente richiesta dal magistrato per scongiurare un'eventuale responsabilità sussidiaria. L'a., per rafforzare la propria tesi, considera D. 26.4.5.3 (Ulp. 35 *ad ed.*), un passo non opportunamente valorizzato dagli studiosi, dove, in un contesto relativo alla *provocatio ad satisfactionem*, si ammette l'estensibilità della stessa ai tutori municipali nell'ipotesi in cui il magistrato municipale non avesse potuto o voluto esigere la *cautio* da chi era tenuto a prestarla.

Nel sesto e ultimo capitolo (pp. 163-199), l'a. osserva la posizione dei tutori patroni. Che anche in passato ci fossero delle perplessità sul loro obbligo di *satisdare* emerge chiaramente in D. 26.4.5.1 (Ulp. 35 *ad ed.*): essendo i tutori patroni una particolare tipologia di legittimi, per molti erano tenuti a prestare il giuramento, mentre per Ulpiano ne sarebbero stati esonerati se, alla luce di alcuni parametri, quali l'onestà della persona e la consistenza del patrimonio pupillare, fossero stati ritenuti idonei ad amministrare le sostanze del minore. L'a., contrariamente ad una corrente maggioritaria, considera il passo non interpolato e, anzi, coerente con il contenuto di altre fonti del medesimo periodo. Indubbiamente, quindi, la disciplina prospettata da Ulpiano è attendibile, ma l'a. crede che sia comunque opportuno rintracciare la *ratio* dell'esonero. Il motivo per cui il *tutor patronus*, a differenza del legittimo *tout court*, poteva, *causa cognita*, non prestare giuramento si giustificava alla luce del fatto che il rapporto tra tutore-patrono e minore-liberto era improntato sulla *fides*, derivante dall'atto di manomissione. In altre parole, se il *patronus* era stato disposto a concedere la libertà ad un suo schiavo, di sicuro avrebbe gestito i suoi averi con onestà e diligenza.

Il pregio del lavoro di Maria Teresa Carbone risiede nell'aver riesaminato criticamente tutte le fonti disponibili in tema di *satisdatio tutoris* e ridiscusso le relative problematiche, con apporti personali e riletture critiche di grande interesse.

Lucrezia Sabino
(Università del Salento)